Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 30 gennaio — Numero 25

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 10: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 58 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che costituiva l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1912 col quale vennero approvate le tariffe dei premi e i relativi tipi di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il R. decreto 8 agosto 1913 con cui vennero approvate alcune modificazioni alle condizioni generali di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, che autorizza l'emissione di un quinto prestito nazionale di rendita consolidata 5 0[0;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2048 che fissa dal 15 gennaio al 3 febbraio 1918 la pubblica sottoscrizione al 5° prestito nazionale;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nell'adunanza 7 gennaio 1918;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per la industria, commercio e lavoro, e di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad emettere polizze di assicurazione a favore degli acquirenti di titoli del 5° prestito nazionale, con impegno di pagamento rateale del prezzo di emissione dei titoli stessi.

Con tali polizze l'Istituto nazionale garantisce, qualora si verifichi la morte del sottoscrittore, la liberazione dei titoli a favore del beneficiario designato, senza onere di pagamento delle ulteriori rate ancora dovute sul prezzo dei titoli sottoscritti.

I premi relativi a tali polizze sono approvati:

. nella misura di L. 1, quale premio unico per ogni titolo del valore nominale di L. 100, quando vi sia impegno di corrisponsione del prezzo in rate mensili;

nella misura di L. 0,50, quale premio unico per ogni titolo del valore nominale di L. 100, quando vi sia impegno di pagamento del prezzo di emissione in rate, a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2048.

I sottoscrittori di titoli del 5° prestito nazionale con

impegno del pagamento del prezzo di emissione a rate mensili hanno facoltà di pagare anche il premio di assicurazione in rate mensili di L. 0,10 per ogni titolo del valore nominale di L. 100.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni emetterà le polizze sopra indicate senza visita medica a favore dei sottoscrittori che abbiano età non inferiore a 5 anni e non superiore a 55 per un ammontare di titoli fino a L. 5000 di valore nominale.

E' approvato lo schema di polizza allegato al presente decreto con le condizioni in esso riportate relative a tutte le modalità di questo speciale contratto di assicurazione temporanea, decrescente (allegato *1*).

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è parimenti autorizzato, durante la sottoscrizione al 5° prestito nazionale, ad emettere speciali polizze di assicurazione mista con differimento pari a 15 anni, portanti un capitale assicurato non superiore alle L. 20.000 da liquidarsi in titoli del 5° prestito nazionale.

I premi per tale speciale forma di assicurazione saranno corrisposti in ragione del prezzo di emissione dei titoli del 5° prestito e saranno commisurati ai tassi contenuti nella tariffa relativa alla forma mista con differimento pari a 15 anni approvata con R. decreto 22 dicembre 1912.

L' Istituto nazionale delle assicurazioni corrisponderà su ciascun premio annuo, come sopra determinato, l'interesse annuo anticipato nella misura corrispondente all'effettivo rendimento annuo dei titoli del 5° prestito nazionale. Alla scadenza del contratto l'Istituto liquiderà a favore degli assicurati sopravviventi oltre ai titoli di cui è oggetto il contratto di assicurazione, anche la somma di L. 13,50 per ciascun titolo, pari alla differenza fra il valore nominale del titolo e il prezzo di emissione del titolo stesso.

Sono approvate per tali speciali forme di assicurazione le condizioni di polizza, di cui all'allegato n. 2 del presente decreto, in aggiunta e deroga delle condizioni di polizza approvate con R. decreto 22 dicembre 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato 1.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Assicurazioni speciali a favore dei sottoscrittori al 5° Prestito nazionale
(D. L. 30 dicembre 1917)

Bollettario n...........

Polizza n...........

Posto per il timbro dell' Istituto che raccoglie la sottoscrizione

Intestatario signor..........

Libretto di sottoscrizione n...........

Somma sottoscritta L...........

Rateazione (1)..........

Premio { *unico L.*.......... / *rateale L.*.......... *per ogni rata.*

L'IMPIEGATO
che raccoglie la sottoscrizione

(1) Indicare in quante rate è suddiviso il versamento.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA

Assicurazioni speciali a favore dei sottoscrittori al 5° Prestito nazionale
(Decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917)

Bollettario n........... *Polizza n.*..........

Intestatario sig...........

Libretto n...........

Somma sottoscritta L...........

Rateazione..........

Posto per il timbro dell'Istituto che raccoglie la sottoscrizione

L'Istituto nazionale delle Assicurazioni contro il pagamento del premio { unico di L.—— / rateale di L.——

consegnerà in caso di morte dell' assicurato (escluso il caso di morte per duello, suicidio volontario od involontario o a causa di combattimento o di ferite riportate combattendo) al beneficiario sig. .... i titoli sottoscritti dall'assicurato, liberati dall'onere del pagamento delle rate ancora dovute.

*La presente assicurazione è consentita dall'***Istituto nazionale delle assicurazioni** *a persone aventi età non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 55* **all'espressa** *condizione che il sottoscrittore goda, all'atto della sottoscrizione, buono stato di salute.*

Con il pagamento del premio il sottoscrittore accetta tale condizione.

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
B. STRINGHER.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
A. BENEDUCE.

Condizioni generali di polizza.

Art. 1. — L'assicurazione dura fino a che il certificato provvisorio o il libretto di sottoscrizione non sia stato convertito nel titolo definitivo: nel caso di pagamento rateale del premio di assicurazione, la garanzia prestata con la presente polizza è valida sempre che la morte dell'assicurato avvenga nei *sessanta* giorni dalla data di pagamento dell'ultima rata.

Art. 2. — In caso di morte dell'assicurato, il beneficiario, per ottenere la consegna del titolo, dovrà produrre: l'atto di morte dell'assicurato stesso, la polizza ed il libretto di sottoscrizione che fa fede degli effettuati versamenti.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro per il tesoro: NITTI.

Allegato 2.

Condizioni particolari per le polizze di assicurazione mista speciale connesse con la sottoscrizione dei titoli del quinto Prestito nazionale.

Art. 1.

Ferme tutte le condizioni generali di polizza in quanto le seguenti condizioni particolari non vi portino deroga, il presente contratto è stipulato con la espressa condizione, accettata dal contraente assicurato, che tutti i valori dipendenti dallo svolgimento del contratto sono da liquidarsi in titoli del quinto Prestito nazionale (decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917).

Agli aventi diritto, in caso di premorienza dell'assicurato, o al-

l'assicurato stesso, se in vita, alla scadenza del contratto, saranno consegnati N. . . . . titoli da L. . . . . nominali ciascuno.

All'assicurato se in vita alla scadenza sarà inoltre corrisposta in contanti la differenza tra il valore nominale dei titoli ed il loro prezzo di emissione, in ragione di L. 13,50 per ogni 100 lire di capitale assicurato.

I valori di riduzione e di riscatto stabiliti dalle condizioni generali di polizza sono determinati in base al valore nominale del titolo: essi sono sempre corrisposti in titoli. In caso di riduzione del capitale assicurato, per mancato pagamento dei premi, alla scadenza del contratto sarà corrisposto soltanto il capitale assicurato liquidabile in titoli del quinto Prestito nazionale.

Art. 2.

Sul premio di cui alla presente polizza l'Istituto corrisponderà l'interesse anticipato in ragione del saggio di rendimento annuo effettivo dei titoli del quinto Prestito nazionale.

L'Istituto si impegna inoltre di trasferire all'assicurato con la presente polizza tutte quelle migliori condizioni che fossero fatte ai sottoscrittori del quinto Prestito nazionale, nella eventualità di future emissioni di prestiti, a norma dell'art. 21 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro per il tesoro: NITTI.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 15 luglio 1917, n. 1182;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il prezzo di cessione ai rivenditori dei giornali quotidiani e di quelli che si pubblicano non meno di sei volte la settimana, non potrà essere inferiore a lire sette e centesimi venticinque ogni cento copie.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 8 del Nostro decreto 2 dicembre 1917, n. 1938.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 62 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e il regolamento per la esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina; e il regolamento per l'esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302;
Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911;
Visto il regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visti i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1084, e 20 novembre 1916, n. 1652;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1524;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra ha facoltà di riammettere nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente gli ufficiali delle armi combattenti che, dal principio della guerra all'8 novembre 1917, siano stati dispensati dal servizio attivo in seguito ad esonerazione dal comando tenuto presso l'esercito operante, e che successivamente abbiano tenuto con distinzione, a giudizio insindacabile del ministro stesso, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito, un comando, presso l'esercito operante, corrispondente al grado che avevano quando furono esonerati.

Il comando può essere riassegnato, previo consenso dell'interessato, con provvedimento insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere di una commissione consultiva e del capo di stato maggiore dell'esercito e tenuto conto delle necessità di servizio.

Art. 2.

L'ufficiale che venga riammesso a norma dell'articolo precedente riprenderà posto nel ruolo della propria arma o in quello dello stato maggiore generale:

a) senza perdere anzianità se l'ufficiale, anche se fosse rimasto in servizio attivo permanente, non avrebbe conseguito grado o vece di grado superiore a quello che aveva all'atto della esonerazione;

b) perdendo tanti dodicesimi della media quinquennale, di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, delle promozioni avvenute nella propria arma o nel grado in cui venne esonerato, per

quanti sono i mesi di servizio prestati dopo l'esonerazione come richiamato in zona di guerra;

c) perdendo tanti sesti della stessa media quinquennale, per quanti sono i mesi trascorsi dopo l'esonerazione senza aver prestato servizio o avendo prestato servizio fuori della zona di guerra.

L'ufficiale riammesso conseguirà il grado e l'anzianità di grado dell'ufficiale che per effetto di tale computo andrà a seguire nel ruolo.

Se l'ufficiale non abbia conseguito dopo l'esonerazione alcun avanzamento la sua riammissione in servizio attivo permanente avrà luogo, subito dopo il giudizio di cui alla prima parte dell'art. 1, col grado o con le veci di grado di cui era investito al momento dell'esonerazione.

Se invece abbia conseguito successivi avanzamenti la sua riammissione sarà differita fino a che dopo un periodo di effettivo esercizio del comando di ciascun grado, o vece di grado, della durata massima di tre mesi, sia stato dichiarato idoneo a conseguire in servizio attivo permanente il grado o i gradi già conseguiti in congedo.

L'ufficiale così riammesso, se abbia grado inferiore a quello che gli spetterebbe a norma della prima parte del presente articolo, potrà essere proposto, se idoneo, per l'avanzamento ai gradi successivi dopo un periodo di effettivo esercizio del comando di ciascun nuovo grado o vece di grado della durata massima di tre mesi.

Dalla maggiore o minore durata dei periodi di effettivo esercizio del comando sopra indicati, non dovrà peraltro derivare alcuna modificazione all'anzianità assoluta e relativa spettante in definitivo, a norma del presente articolo, all'ufficiale riammesso in servizio che sia dichiarato idoneo a tutti i successivi avanzamenti; e fino a che l'ufficiale non abbia compiuto tutti i periodi di esercizio del comando sopra indicati, non saranno a suo riguardo applicabili i limiti di età di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con leggi 30 dicembre 1906, n. 647 e 17 luglio 1910, n. 531, salvo che intervenga a suo riguardo dichiarazione di non idoneità ad alcuno dei successivi avanzamenti.

Art. 3.

Gli ufficiali riammessi a norma delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno considerati in soprannumero e come non facenti parte del ruolo ad ogni effetto relativo all'avanzamento degli altri ufficiali che siano rimasti al comando di truppe e reparti dell'esercito operante.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il ministro della guerra, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto e del capo di stato maggiore dell'esercito, ha facoltà di consentire che, previo loro consenso, vengano ripresi in esame per l'avanzamento gli ufficiali che dal principio della guerra all'8 novembre 1917 ne siano stati definitivamente esclusi e non siano stati eliminati dal servizio attivo per effetto delle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.

Gli ufficiali ripresi in esame che, siano giudicati idonei all'avanzamento, riprenderanno nel proprio ruolo il posto stabilito dall'art. 2 lettere *a*) e *b*) e con tutte le modalità in esso stabilite.

Gli ufficiali che, esonerati da un comando, abbiano ripreso il comando della unità mobilitata combattente immediatamente inferiore, non subiranno perdita di posti per il tempo trascorso in questo ultimo comando.

Art. 5.

Gli ufficiali riammessi in servizio attivo permanente a norma delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 saranno considerati agli effetti delle leggi sulle pensioni come non aventi mai cessato dal servizio attivo.

Art. 6.

Per la durata della guerra e limitatamente agli ufficiali in congedo delle armi combattenti e del corpo sanitario che abbiano appartenuto od appartengano col grado attuale almeno da 4 mesi ai comandi e riparti mobilitati (escluse, per le armi combattenti, le intendenze ed i servizi) il ministro della guerra è autorizzato a derogare all'art. 17 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e dal 2° comma del § 188 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge, effettuando le promozioni di detti ufficiali contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio attivo permanente di eguale anzianità di grado.

Art. 7.

Gli ufficiali di qualunque categoria ed i sottufficiali di carriera che non posseggano la incondizionata idoneità fisica richiesta per la promozione rispettivamente dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e degli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno, sempre quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per le promozioni in via ordinaria degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, conseguire ugualmente due promozioni:

a) se la inidoneità fisica derivi da ferite riportate, comunque, in servizio e a causa di servizio;

b) se la inidoneità fisica derivi da malattie o lesioni organiche riportate in servizio e a causa di servizio, in zona di guerra purchè si tratti di appartenenti a comandi, corpi o servizi dell'esercito operante.

Art. 8.

Gli ufficiali di qualunque categoria ed i sottufficiali di carriera che non posseggano la incondizionata idoneità fisica richiesta per la promozione rispettivamente dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n 254, sull'avanzamento nel R. esercito e dagli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, potranno, sempre quando siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per le promozioni in via ordinaria degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, conseguire ugualmente una promozione se la inidoneità fisica derivi da malattie o lesioni organiche che siano riportate in servizio e a causa di servizio e che non diano luogo al trattamento di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 hanno effetto retroattivo.

Nelle promozioni spettanti a senso dei precedenti

articoli 7 e 8 dovranno essere computate (fermi rimanendo, a tutti gli effetti, i termini e le anzianità con cui furono concesse) le promozioni ottenute, in base ai decreti Luogotenenziali 25 maggio 1916, n. 690 e 3 settembre 1916, n. 1200, od a qualsiasi altro titolo, posteriormente alla data in cui la ferita, lesione o malattia risultano contratte, esclusione fatta per le promozioni ottenute o spettanti per titolo maturato anteriormente alla predetta data.

Nei casi singoli in cui l'applicabilità o meno dell'una o dell'altra delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 possa essere dubbia, la decisione è rimessa all'esplicito giudizio, insindacabile, del ministro.

L'ufficiale o il sottufficiale di carriera che abbiano, comunque, usufruito delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, non potranno usufruirne, per nessun titolo, una seconda volta, e, ad ogni modo, coloro che abbiano usufruito di una qualsiasi delle disposizioni stesse, non potranno usufruire di altra di esse, se non fino a raggiungere il limite massimo di due promozioni complessivamente.

Gli articoli unici dei decreti Luogotenenziali 25 maggio 1916, n. 690, e 5 settembre 1916, n. 1200, sono abrogati.

Art. 10.

Agli effetti degli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e disposizioni successive, si intendono computabili nella liquidazione della pensione privilegiata i soli aumenti di stipendio derivanti da promozioni conseguite in base ai requisiti normali richiesti dai §§ 137 e 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e dagli articoli 99 e 38 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444.

Art. 11.

Gli allievi aspiranti ufficiali di complemento che abbiano incontrato lesioni o infermità per servizio di guerra, potranno conseguire la nomina ad aspiranti, ove siano riconosciuti idonei dalle competenti Commissioni, qualunque sia la gravità e la presumibile durata della loro inabilità.

Art. 12.

La mancanza di idoneità fisica non è di ostacolo alla promozione degli ufficiali quando il titolo all'avanzamento si sia maturato prima del sopravvenire della inidoneità.

Art. 13.

Per la durata della guerra il ministro della guerra ha facoltà di effettuare la nomina provvisoria a sottotenente di complemento degli aspiranti ufficiali di arma combattente che abbiano compiuto un mese di servizio se in zona di guerra e due mesi di servizio se in zona territoriale, ed è autorizzato a delegare tale facoltà ai singoli comandi di corpo o capi di servizio.

Art. 14.

L'articolo unico del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1524, e l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono sostituiti con effetto dal 18 agosto 1917 dal seguente articolo:

Per la durata della guerra, ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali delle armi combattenti meno anziani dell'ultimo ufficiale di pari grado ed arma investito di comando tattico effettivo corrispondente al grado superiore, che siano proposti per l'avanzamento straordinario per merito eccezionale a norma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, o per merito di guerra, a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, in luogo della promozione al grado superiore a norma dell'art. 22 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sarà conferito soltanto l'incarico del grado superiore.

L'ufficiale a cui si applichi tale disposizione prenderà nel proprio ruolo il posto immediatamente successivo a quello del meno anziano degli ufficiali di pari grado che si trovi già incaricato delle funzioni del grado superiore nella stessa arma, assumendo ad ogni effetto avvenire pari anzianità di grado.

Art. 15.

I colonnelli, anche se già investiti dell'incarico del grado superiore, possono essere presi in esame per l'idoneità alle cariche del grado superiore in armi diverse dalla propria in qualunque momento prima che giunga il loro turno per la promozione nella propria arma, ma non potranno conseguire la promozione in armi diverse dalla propria prima dei colonnelli meno anziani, che, anteriormente alla data del riconoscimento di tale loro idoneità avessero già ricevuto l'incarico del grado superiore in quelle armi.

E' in facoltà dei colonnelli delle varie armi e di quelli del corpo di stato maggiore, riconosciuti idonei per l'incarico del grado superiore in arma diversa dalla propria, di optare per l'avanzamento nella propria arma.

Art. 16.

Per il periodo della guerra, quando un comandante o capo servizio titolare, appartenente all'esercito mobilitato od agli enti territoriali, venga a cessare dalla propria carica, e fino a che non ne sia designato il successore, i pareri e giudizi demandati ad esso in materia di avanzamento e stato saranno emessi, in tutti i casi ed a tutti gli effetti, dal comandante o capo servizio interinale, salvo che questi abbia già emesso il proprio parere o giudizio in qualità di titolare di un comando o servizio inferiore.

La presente disposizione ha valore retroattivo per i pareri e giudizi emessi come sopra a partire dal 15 luglio 1917.

Art. 17.

Per la durata della guerra, e salva sempre la facoltà concessa al ministro della guerra dal decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 955, la sospensione del giudizio sull'idoneità all'avanzamento, per mancanza di sicuri elementi di giudizio, di cui al paragrafo 155 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, potrà essere protratta fino a quattro mesi dopo la data sotto la quale all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione al grado superiore, sempre quando però detta mancanza di elementi sia dovuta unicamente alle esigenze di servizio che ponero l'ufficiale in condizioni da non potere essere preso in esame con sicura conoscenza.

Se allo scadere di tale termine, o prima di esso, l'ufficiale sia giudicato idoneo all'avanzamento, riprenderà l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora fosse stato promosso a turno.

Art. 18.

Al capoverso del § 154 del regolamento per l'esecu-

zione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, è apportata la seguente aggiunta: « La dichiarazione di non idoneità per carattere si applicherà ogni qual volta il carattere dell'ufficiale in esame non sia ritenuto in piena armonia con le esigenze del grado e della carica cui egli dovrebbe essere promosso o anche quando non appaia più in armonia con l'esercizio delle funzioni del grado e della carica di cui l'ufficiale trovasi investito ».

Art. 19.

Per gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio, i quali si trovino in servizio presso comandi, corpi o reparti dell'esercito operante, sarà sospeso, a domanda, per la durata della guerra, il collocamento a riposo o nella posizione ausiliaria di cui alla legge 3 luglio 1904, n. 302, e al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911.

Art. 20.

Per la durata della guerra gli ufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado, che, collocati in congedo provvisorio e richiamati in servizio, diano ottima prova nel disimpegno dei nuovi uffici cui vengano adibiti, potranno, dopo trascorso un anno dal richiamo in servizio dal congedo provvisorio, ottenere, a loro domanda, il passaggio nella posizione ausiliaria, sempre quando abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio stabiliti per il passaggio nella posizione ausiliaria dal combinato disposto degli articoli 19 e 9 del R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. La concessione di tale passaggio sarà peraltro sottoposta al giudizio insindacabile del ministro della guerra.

Art. 21.

Per la durata della guerra il trattamento previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 1719 del 7 dicembre 1916 potrà essere concesso, anche con effetto retroattivo, ai maggiori di stato maggiore provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano compiuti tutti i corsi della scuola di guerra e l'esperimento di stato maggiore, e non siano divenuti capitani di stato maggiore per infermità o per altre cause di forza maggiore, ma non per giudizio di inidoneità al trasferimento al corpo di stato maggiore espresso dalla competente autorità.

Il giudizio insindacabile sulla concessione del trattamento sopra indicato sarà riservato caso per caso alla Commissione di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1398 del 26 agosto 1915.

Art. 22.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo della specialità treno delle armi di artiglieria e genio agli effetti dell'art. 17 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento, s'intende subordinato alla condizione della previa promozione al grado superiore degli ufficiali in servizio attivo permanente della stessa arma e specialità.

La disposizione non si applica a quegli ufficiali che siano più anziani degli ufficiali in congedo della stessa specialità pei quali sia già intervenuta la promozione.

Art. 23.

Per la durata della guerra, gli ufficiali inferiori delle armi d'artiglieria e genio e di corpi non combattenti (esclusi gli ufficiali dei RR. carabinieri e compresi gli ufficiali farmacisti e quelli della R. guardia di finanza, della Croce Rossa italiana, del Sovrano militare Ordine di Malta e delle milizie volontarie) possono, a domanda e previo apposito esperimento, ottenere il trasferimento nell'arma di fanteria e nella corrispondente categoria col proprio grado e con la propria anzianità di grado.

Art. 24.

Gli ufficiali trasferiti nell'arma di fanteria, in base al precedente articolo 23 dovranno essere assegnati a reparti mobilitati; ove chiedano di essere assegnati al corpo aeronautico, potranno esservi destinati soltanto come personale navigante.

Art. 25.

Il ministro della guerra determinerà le modalità con le quali dovrà essere compiuto l'esperimento di cui al precedente articolo 23 e le norme per l'ammissione ad esso.

Art. 26.

Ai subalterni di complemento e di milizia territoriale, appartenenti a corpo non combattente, che abbiano ottenuto il passaggio nelle armi di fanteria o di artiglieria in base alle disposizioni contenute nel § 9 della circolare n. 34875 del 30 novembre 1916 del Comando supremo (corsi allievi ufficiali), potranno essere attribuiti il grado e l'anzianità di grado posseduti nel corpo di provenienza all'atto del trasferimento.

Art. 27.

Dalla data del presente decreto e fino a quattro mesi dopo la conclusione della pace è conferita ai comandanti di deposito e dei centri di mobilitazione principali che designerà il ministro della guerra la qualità di comandante di corpo con diritto alle relative competenze.

Art. 28.

Alle parole: « degli ufficiali di pari gradi ed anzianità della stessa categoria, arma o corpo » di cui al capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono sostituite le parole: « degli ufficiali di pari grado e di qualunque anzianità della stessa categoria, arma o corpo ».

Art. 29.

Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666 e dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, sono estese ai sottotenenti della riserva i quali si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni stesse.

Art. 30.

Gli ufficiali della specialità treno delle armi d'artiglieria e genio (esclusi i subalterni, per i quali rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666), che abbiano tenuto con distinzione presso l'esercito operante il comando di reparti combattenti, possono essere trasferiti, previo loro consenso, nelle rispettive armi su giudizio insindacabile del ministro della guerra.

Quelli tra essi che abbiano avuta ritardata la promozione per effetto del disposto del § 102 del regolamento sull'avanzamento, e che conseguano il trasferimento di cui sopra, saranno promossi, se dichiarati idonei come combattenti, al grado superiore, con la data e la sede di anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero ottenuta la promozione a loro turno.

Art. 31.

A parziale modificazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1913, n. 601, il ministro della guerra può di-

sporre, a suo giudizio insindacabile, che l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina venga ugualmente promosso al grado superiore.

Art. 32.

Per la durata della guerra e non oltre sei mesi dalla fine di essa l'ufficio di segretario presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri sarà tenuto da un colonnello o da un maggiore generale.

Art. 33.

Le parole « sedente presso il Comando supremo » di cui nella prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, sono soppresse.

Art. 34.

A seguito della prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, relativo all'istituzione del grado di aiutante di battaglia, è aggiunto quanto appresso:

« E' per altro in facoltà del ministro di concedere, anche prima della fine della guerra, il premio di cui al presente articolo, agli aiutanti di battaglia che siano promossi aspiranti ufficiali od ufficiali, ed a quelli che siano dichiarati invalidi di guerra, a norma dell'art. 2, primo capoverso, della legge 25 marzo 1917, n. 481, o inabili permanentemente alle fatiche di guerra ».

Art. 35.

L'anzianità di grado per la promozione ottenuta in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 dagli ufficiali che avevano uguale anzianità nel grado precedente, dovrà essere quella dell'ufficiale della stessa arma, di pari grado ed anzianità, il quale abbia conseguito precedentemente la promozione a senso del predetto articolo.

La presente disposizione avrà effetto retroattivo e si applicherà in seguito a domanda degli ufficiali interessati accompagnata dalla precisa esposizione della loro situazione nei ruoli in rapporto a quella dell'ufficiale del quale dovranno acquistare la stessa anzianità di grado.

Art. 36.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ALFIERI — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 13 gennaio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cagliari.*

ALTEZZA!

Il 3 agosto 1916, il sindaco, la Giunta e 22 consiglieri del comune di Cagliari rassegnarono le dimissioni, ritenendo insostenibile la loro posizione di fronte al grave malcontento che serpeggiava fra la cittadinanza contro l'amministrazione, a causa della incerta politica annonaria da questa seguita. Essendo, in seguito a tali dimissioni, venuto a trovarsi il Consiglio nella impossibilità di funzionare, perchè ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario. Non potendosi però nelle eccezionali contingenze del momento procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della nuova rappresentanza, contro la quale non è d'altronde ancor venuta meno nella cittadinanza la prevenzione di una minor attitudine a fronteggiare il problema degli approvvigionamenti, appare necesario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 8 gennaio corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Giuseppe Manno è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede in data odierna;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

la chiusura dell'istruttoria nel procedimento a carico del veliero ellenico *Atromitos*,

e manda al segretario della Commissione delle prede per le notificazioni e pubblicazioni di cui all'art. 11 del regolamento interno suindicato.

Roma, 26 gennaio 1918.

Il presidente: *La Terza.*

Il commissario del Governo: *De Notaristefani.*

Il segretario: *Marcelli.*

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico		
	Gran Libro del Debito pubblico.		
	Consolidati.		
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto)	(*) —	283,420,357 99
2	Consolidato 3 %	(*) —	4,802,125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*) —	33,020,317 28
4	Antiche rendite consolidate nominativo 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,452,920 43
5	Consolidato 5 % netto (R. decreto 3 gennaio 1917, n. 3)	—	357,102,995 —
			710,798,716 67
	Debiti redimibili.		
6	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)	(*) 1960	4,938,500 —
7	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*) 1960	9,898,800 —
8	Id. 4.50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914 n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859)	1940	11,256,021 —
9	Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800)	1940	63,105,550 —
			89,198,871 —
	Rendita in nome della Santa Sede.		
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.		
	Debiti redimibili.		
11	Obbligazioni 5 per % della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861)	(*) 1959	1,919,950 —
12	id. 5 » % del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866)	(*) 1940	1,365,325 —
13	id. 5 » % della ferrovia di Novara	1917	10,832 —
14	id. 3 » % della ferrovia di Cuneo 2ª emissione	1948	156,285 —
15	id. 3 » % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,129,945 —
			6,582,337 —
	Debiti perpetui.		
16	Debito feudale 3 % (*Modena* - [illegible] ottobre 1825)	—	13,963 37

al 31 dicembre 1917 (2° trimestre dell'esercizio 1917-918).

al 30 giugno 1917	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1917 al 31 dicembre 1917				Consistenza al 31 dicembre 1917	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,097,724,514 —	—	—	(1) 2 66	(1) 76 —	283,420,355 33	8,097,724,438 —
160,070,865 67	—	—	—	—	4,802,125 97	160,070,865 67
943,437,636 57	(2) 985 81	(2) 28,166 —	—	—	33,021,303 09	943,465,802 57
721,176,009 55	—	—	(3) 1,267 48	(3) 28,166 22	32,451,652 95	721,147,843 33
7,142,059,900 —	(4) 596,180 —	(4) 11,923,600 —	(5) 4,445 —	(5) 88,900 —	357,694,730 —	7,153,894,600 —
17,064,468,925 79	597,165 81	11,951,766 —	5,715 14	117,142 22	(6) 711,390,167 34	17,076,303,549 57
141,100,000 —	—	—	—	—	(7) 4,938,500 —	(7) 141,100,000 —
329,960,000 —	—	—	(8) 111,600 —	(8) 3,720,000 —	(7) 9,787,200 —	(7) 326,240,000 —
250,133,800 —	(9) 4 50	(9) 100 —	(10) 17,608 50	(10) 391,300 —	(11) 11,238,417 —	249,742,600 —
1,262,111,000 —	—	—	(12) 385,315 —	(12) 7,706,300 —	(11) 62,720,235 —	1,254,404,700 —
1,983,304,800 —	4 50	100 —	514,523 —	11,817,600 —	88,684,352 —	1,971,487,300 —
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
38,399,000 —	—	—	(8) 13,325 —	(8) 266,500 —	1,906,625 —	38,132,500 —
27,306,500 —	—	—	—	—	1,365,325 —	27,306,500 —
216,640 —	—	—	(13) 10,832 —	(13) 216,640 —	—	—
5,209,500 —	—	—	(13) 1,515 —	(13) 50,500 —	(7) 154,770 —	(7) 5,159,000 —
104,331,500 —	—	—	(13) 31,995 —	(13) 1,066,500 —	(7) 3,097,950 —	(7) 103,265,000 —
175,463,140 —	—	—	57,667 —	1,000,140 —	6,524,670 —	173,863,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
17	Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	200,325 —
18	Id. 5 % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,100,575 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	16,450 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	264,570 —
21	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
22	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D¹ - D²)	(*) 1953 (**)	3,516,405 —
23	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	342,153 —
24	Obbligazioni ferrovie romane: 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,690,675 —
25	Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	697,170 —
26	Obbligazioni ferroviarie 3 % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,316,720 —
27	Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 (della 2ª serie); emissioni 1884 e 1885 (della 2ª serie); saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934; 1936; 1944	846,100 —
28	Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,437,775 —
29	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,721,575 —
30	Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	197,275 —
			42,347,768 —
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,174 64
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,320 91
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,726,428 04

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	710,798,716 67
	Debiti redimibili	89,198,871 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,592,337 —
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	42,347,768 —
	Debiti perpetui	2,726,428 04
	Totale	854,893,084 08

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 25 gennaio 1918.

Il Direttore capo di ragioneria
De FLAMINII.

al 30 giugno 1917	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1917 al 31 dicembre 1917				Consistenza al 31 dicembre 1917	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,677,500 —	—	—	(13) 2,115 —	(13) 70,500 —	(7) 198,210 —	(7) 6,607,000 —
22,011,500 —	—	—	(13) 4,525 —	(13) 90,500 —	1,096,050 —	21,921,000 —
822,500 —	—	—	—	—	16,450 —	822,500 —
8,819,000 —	—	—	—	—	(7) 264,570 —	(7) 8 819,000 —
7,734,500 —	—	—	—	—	—	7,734,500 —
117,213,500 —	—	—	(8) 53,145 —	(8) 1,771,500 —	(7) 3,463,260 —	(7) 115,442,000 —
11,405,100 —	—	—	—	—	(7) 342,193 —	(7) 11,405,100 —
33,813,500 —	—	—	(13) 39,750 —	(13) 795 000 —	1,650,925 —	33,018,500 —
23,239,000 —	—	—	(13) 8,415 —	(13) 280,500 —	(7) 688,755 —	(7) 22,958,500 —
877,224,000 —	—	—	—	—	(7) 26,316 720 —	(7) 877,224,000 —
16,922,000 —	—	—	(13) 20,400 —	(13) 408,000 —	825,700 —	16,514,000 —
28,755,500 —	—	—	—	—	1,437,775 —	28,755,500 —
114.431,500 —	—	—	(14) 10,000 —	(14) 200,000 —	5,711,575 —	114,231,500 —
3,945,500 —	—	—	(13) 3,825 —	(13) 76,500 —	193,450 —	3,869,000 —
1,273,014,600 —	—	—	142,175 —	3,692,500 —	42,205,593 —	1,269,322,100 —
19,743,492 80	—	—	—	—	987,174 64	19,743,492 80
21,006,418 20	—	—	(15) 38 67	(15) 773 40	1,050,282 24	21,005,644 80
3,141,747 —	—	—	—	—	94,252 41	3,141,747 —
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
63,714,327 27	—	—	38 67	773 40	2,726,389 37	63,713,553 87
17,064,468,925 79	597,165 81	11,951,766 —	5,715 14	117,142 22	711,390,167 34	17,076,303,549 57
1,983,304,800 —	4 50	100 —	514,523 50	11,817,600 —	88,684,352 —	1,971,487,300 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
175,463,140 —	—	—	57,667 —	1,600,140 —	6,524,670 —	173,863,000 —
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
1,273,014,600 —	—	—	142,175 —	3,692,500 —	42,205,593 —	1,269,322,100 —
63,714,327 27	—	—	38 67	773 40	2,726,389 37	63,713,553 87
20,624,931,238 76	597,170 31	11,951,866 —	720,119 31	17,228,155 62	854,770,135 08	20,619,654,949 14

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	22,819,707 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	8,357,546 69
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 °/₀ annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 successivi	18,686,628 17
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza 3.50 0/0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	663,425 —
5	Buoni del tesoro quinquennali creati con le leggi 21 marzo 1912, n. 1911 - 29 dicembre 1912, n. 1362 - 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 864 - 4 gennaio 1914, n. 1 - 16 luglio 1914, n. 683 e decreto legge 19 settembre 1915, n. 1436	1920	22,357,080 —
6	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto legge 5 maggio 1916, n. 505	1919 o 1921	93,535,070 —
7	Buoni del tesoro speciali collocati all'estero	—	238,595,405 69
8	Crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al tesoro	—	18,130,000 —
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		423,144,862 55

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, li 24 gennaio 1918.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	854,893,084 08
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	423,144,862 55
TOTALE GENERALE	1,278,037,946 63

al 30 giugno 1917	Variazioni verificatesi dal 1° luglio al 31 dicembre 1917				Consistenza al 31 dicembre 1917	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
828,925,367 10	—	—	279,998 —	a) 5,170,252 06	22,539,709 —	823,755,115 04
228,973,882 01	—	—	215,063 24	b) 5,618,170 97	8,142,483 45	223,355,711 04
533,903,662 —	—	—	159,523 82	c) 4,557,823 39	18,527,104 35	529,345,838 61
18,955,000 —	—	—	64,050 —	d) 1,830,000 —	599,375 —	17,125,000 —
558,927,000 —	—	—	568,120 —	14,203,000 —	21,788,960 —	544,724,000 —
1,870,701,400 —	41,137,760 —	f) 822,755,200	—	—	134,672,830 —	2,693,456,600 —
e) 5,017,136,000 —	62,371,790 11	f) 1,531,610,600	—	—	300,967,195 80	6,548,746,600 —
518,000,000 —	85,146,250 —	f) 2,072,000,000	—	—	103,276,250 —	2,590,000,000 —
9,575,522,311 11	188,655,800 11	4,426,365,800	1,286,755 06	31,379,246 42	610,513,907 60	13,970,508,864 69

Per il Direttore generale del Tesoro
CRESPO.

GENERALE

al 30 giugno 1917	Variazioni verificatesi dal 1° luglio al 31 dicembre 1917				Consistenza al 31 dicembre 1917	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
20,624,931,238 76	597,170 31	11,951,866 —	720,119 31	17,228,155 62	854,770,135 08	20,619,654,949 14
9,575,522,311 11	188,655,800 11	4,426,365,800 —	1,286,755 06	31,379,246 42	610,513,907 60	13,970,508,864 69
30,200,453,549 87	189,252,970 42	4,438,317,666 —	2,006,874 37	48,607,402 04	1,465,284,042 68	34,590,163,813 83

in aumento di Rendita L. 187,246,096 05

in aumento di Capitale L. 4,389,710,263 96

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per prescrizione trentennale . . . . . Rendita L. 2 33 Cap. nom. L. 66 57
Detto, detto, durante il *2° trimestre dell'esercizio* . . . . . Id. » 0 33 » » 9 43

Rendita L. 2 66 Cap. nom. L. 76 —

2) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *2° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendita 4.50 % netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 Rendita L. 985 81 Cap. nom. L. 28,166 —

3) Rendita e capitale nominale annullati durante il *2° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 % netto (1902) in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . . Rendita L. 1,267 48 Cap. nom. L. 28,166 22

4) Rendita e capitale nominale inscritti nel *1° trimestre dell'esercizio* per sottoscrizione e per cambio dei titoli dei prestiti nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto . . . . . Rendita L. 340,245 — Cap. nom. L. 6,804,900 —
Detto, detto nel *2° trimestre dell'esercizio* . . . . . » » 255,935 — » » 5,118,700 —

Rendita L. 596,180 — Cap. nom. L. 11,923,600 —

5) Rendita e capitale nominale annullati nel *2° trimestre dell'esercizio* perchè erroneamente inscritti . . . . . Rendita . 4,445 — Cap, nom. L. 88,900 —

6) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	543,526	17,297	29,132	31,491	37,633	659,079
id. al portatore	1,852,695	25,979	84,539	—	3,947,208	5,910,421
id. miste	8,242	25	511	—	—	8,778
Assegni provvisori nominativi	20,048	778	3,781	10,277	—	34,884
id. id al portatore	1,444	76	456	—	—	1,976
	2,425,955	44,655	118,419	41,768	3,984,841	6,615,638

	Ammontare della rendita					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	138,639,676 —	3,244,956 —	25,828,999 —	32,436,819 —	50,994,775 —	251,145,225 —
id. al portatore	143,672,945 50	1,553,976 —	7,137,200 —	—	306,699,955 —	459,064,076 50
id. miste	1,080,877 —	2,169 —	48,114 50	—	—	1,131,160 50
Assegni provvisori nominativi	25,594 05	933 80	6,441 76	14,833 95	—	47,803 56
id. id. al portatore	1,262 78	91 17	547 83	—	—	1,901 78
	283,420,355 33	4,802,125 97	33,021,303 09	32,451,652 95	357,694,730 —	711,390,167 34

7) I seguenti titoli al portatore di debiti redimibili, vigenti al 31 dicembre 1917, sono stati tramutati in iscrizioni al nome:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3, 50 % netto	6,525	2,129,960 —	60,856,000 —
id. 3 % netto	230,166	5,367,051 —	178,901,700 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	5	75 —	2,[illegible]00 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	1,948	29,220 —	974,000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	8	120 —	4,000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	233	3,495 —	116,500 —
id. 2 % delle Ferrovie Livornesi	4,617	69,255 —	2,308,500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	201	2,532 60	84,420 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	6,164	92,460 —	3,082,000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula	22,743	1,253,700 —	41,790,000 —
	272,615	8,947,868 60	288,119,620 —

8) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.
9) Rendita e capitale nominale iscritti per rettifica di un precedente annullamento riguardante il cambio con un titolo del consolidato 5 %.
10) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per cambio con titoli del consolidato 5 % . . . . Rendita L. 8,100 — Cap. nom. L. 180.000 —
Detto, detto nel 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . » » 9,508 50 » » » 211.300 —

Rendita L. 17.608 50 Cap. nom. L. 391.300 —

11) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0[0 e 5 0[0 netto redimibili sono così costituite:

	Rendite al nome		Rendite al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0[0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7,409	1,037,556 —	254,850	10,200,861 —
Prestito Nazionale 5 0[0 netto (1916)	20,318	5,388,005 —	1,181,513	57,332,230 —
	27,727	6,425,561 —	1,436,363	67,533,091 —

12) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 1° *rimestre dell'esercizio* per cambio con titoli del consolidato 5 0[0 . . . . . . Rendita L. 15.695 — Ca . nom. L. 313,900 —
Detto, detto nel 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 369,620 — Id. » 7,392,400 —

Rendita L. 385.315 — Cap. nom. L. 7,706,300 —

13) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.
14) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.
15) Rendita e capitale nominale annullati nel 2° *trimestre dell'esercizio* er prescrizione trentennale.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

a) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento scaduta il 15 dicem re 1917, stanziata in bilancio, ma non effettivamente corrisposta alla Società;

b) Diminuzione corrispondente per L. 3 398.499,20 al capitale vigente di certificati rimborsati anticipatamente alla scadenza 1° luglio 1917 e per L. 2.219.671,77 alle quote d'ammortamento comprese nella rata semestrale di scadenza 1° gennaio 1918;

c) Diminuzione corrispondente alle quote d'ammortamento comprese nella rata semestr 'edi scaden a 1° gennaio 1918;

d) Buoni sorteggiati il 20 novembre 1917;

e) Tenuto conto dell'aumento di L. 231,898,390,59 portato nella situazione al 30 giug 1917 in guito ad accertamento di buoni collocati risultante dalla chiusura definitiva della contabilità alla fine dell'esercizio;

f) Aumento dipendente da nuove operazioni fatte nel corso del semestre.

(Elenco n. 23). **1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3 50 %	471422	791 —	Imoda *Mario*, Edoardo, Melania ed Alessandro di Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, e della prole nascitura da Bottassi *Vittorina* di Tommaso-Edoardo, moglie di Imoda Carlo di Francesco, dom. a Torino	Imoda *Francesco-Mario*, Edoardo, Melania ed Alessandro di Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, e della prole nascitura da Bottassi *Elvira-Vittoria* di Tommaso Edoardo, moglie di Imoda Carlo di Francesco, dom. a Torino
—	»	450323	38 50	Brenta Luigia, Matilde ed Eugenio fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Corti Carolina vedova Brenta, dom. in La Plata (Argentina)	Brenta Luigia, Matilde e *Luigi-Eugenio* fu Luigi, minori, ecc, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 28 ottobre 1917:

Vitelleschi Giovanni, archivista di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 4 novembre 1917:

Bonizi nob. cav. dott. Giuseppe, primo segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1917.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 29 gennaio 1918, da valere per il giorno 30 gennaio 1918:

Franchi	149.82	Dollari	8.54 1/2
Lire sterline	40.66	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	189.56	Cambio oro lire	159 64

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 29 gennaio 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	78 52 1/2
Rendita 3,00 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	89 37
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 62
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 62
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 87
Obbligazioni 3 % netto redimibili	351 50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	294 75
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	427 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	320 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	340 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	342 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	575 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 25
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	401 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	470 96
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	483 02
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 46
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	480 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	488 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	431 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	473 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *29 gennaio 1918* (**Bollettino di guerra n. 980**).

All'alba di ieri, le nostre fanterie hanno impetuosamente dato l'assalto alle posizioni avversarie sulle alture ad oriente della conca di Asiago, e le hanno infrante in più punti, superando tenace difesa e resistendo poscia a violenti ritorni offensivi del nemico.

A sera circa millecinquecento prigionieri, dei quali sessantadue ufficiali, erano già affluiti al campo di concentramento.

Le artiglierie nostre ed alleate hanno concorso all'azione battendo con grande efficacia il terreno di attacco e disperdendo gli affrettati rinforzi nemici, discendenti per le valli di Nos e di Campomulo.

Le squadriglie aeree tennero dovunque il dominio del cielo; numerosi velivoli avversari furono attaccati e respinti; dieci di essi, colpiti dai nostri, e due da aviatori francesi, precipitarono al suolo.

Diaz.

Settori esteri.

Su tutti i punti del settore occidentale, ma più particolarmente nell'Alta Alsazia, si sono rinnovati ieri i colpi di mano e i duelli d'artiglieria.

I francesi hanno riportato un notevole successo penetrando nelle organizzazioni nemiche a sud-est di Seppois-le-Haut.

Gli inglesi hanno affettuato un'ardita incursione contro un posto bulgaro ad est del lago di Doiran, in Macedonia.

Il 27 corrente squadriglie di aeroplani francesi hanno lanciato 6000 chilogrammi di esplosivi sulla stazione di Conflans, sulle officine della regione di Saint-Privat e su vari campi di aviazione nella zona nemica.

Il successivo giorno aviatori inglesi hanno bombardato gli aerodromi di Aertryche, di Engel e di Tournay e le opere tedesche presso Roulers e Menin.

Nella notte dal 28 al 29 essi hanno gettato sei tonnellate e mezzo di bombe su stazioni ferroviarie, su aerodromi e su accantonamenti nemici presso Gand.

Mandano da Londra che le perdite in seguito alla incursione di aeroplani tedeschi sulla città sono 14 uomini, 17 donne e 16 fanciulli uccisi; 93 uomini, 59 donne e 17 fanciulli feriti. I danni materiali sono lievi.

Telegrafano da Londra che il transatlantico *Andania*, silurato sabato scorso da un sottomarino tedesco al largo della costa di Antrim (Ulster), è affondato prima di giungere in porto.

Secondo un telegramma da Washington, il segretario di Stato per la guerra americano, Baker, ha dichiarato dinanzi al Comitato militare del Senato che oltre un milione di uomini sono sotto le armi agli Stati Uniti e che se manca in qualche caso il materiale da guerra, si tratta di casi eccezionali, non importanti.

Egli ha dichiarato inoltre che gli Stati Uniti avranno in Francia, nei primi mesi del corrente anno, cinquecentomila uomini ed un milione e mezzo durante il 1918.

Sulla guerra nei settori occidentale e macedone l'*Agenzia Stefani* comunica più ampie informazioni con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Azioni di artiglieria piuttosto violente nella regione del Four de Paris, come pure all'Hartmannwillerkopf.

Il Alta Alsazia, dopo breve preparazione di artiglieria, reparti francesi sono penetrati profondamente nelle organizzazioni tedesche a sud-est di Seppois-le-Haut. I francesi hanno distrutto numerosi ricoveri e ricondotto prigionieri.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Alsazia un tentativo nemico contro i nostri piccoli posti di Echonholz è completamente fallito. Il nemico ha lasciato prigionieri nelle nostre mani. Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Un distaccamento nemico, che effettuava un'incursione è stato respinto la scorsa notte in vicinanza di Arleux en Gohelle. L'artiglieria nemica ha spiegato attività nel settore di Monchy Lepreux. Una nostra pattuglia che aveva lasciato le linee a nord-est di Ypres nella notte dal 27 al 28 non è tornata.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Stamane di buon'ora il nemico, protetto da un violento fuoco di sbarramento, ha tentato di fare un'incursione contro un nostro posto a sud della Scarpe, ma è stato respinto con perdite, senza essere riuscito a penetrare nelle nostre trincee. Durante la giornata l'artiglieria nemica è stata attiva attorno ad Arras e ad Ypres.

PARIGI, 29. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 28 corrente, dice:

Truppe britanniche hanno effettuato con successo un colpo di mano sopra un piccolo posto bulgaro ad est del lago di Doiran. Azioni di artiglieria sulla riva destra della Cerna e a nord di Monastir. Velivoli alleati hanno bombardato organizzazioni nemiche nella regione di Drama e nella valle del Vardar.

I risultati della missione dell'on. Orlando a Londra

LONDRA, 29. — L'*Agenzia Reuter* è autorizzata a dichiarare che la visita del presidente del Consiglio italiano on. Orlando nella Gran Bretagna ha dato risultati completamente soddisfacenti.

È stato ancora una volta constatato che il più completo accordo regna tra la Gran Bretagna, l'Italia e i nostri alleati su tutte le questioni politiche, navali ed economiche che si collegano con la condotta della guerra.

Qualche punto, su cui vi era forse possibilità di incertezza, è stato interamente chiarito con completa soddisfazione dell'Italia. Si è riconosciuto che queste incertezze non riguardavano una questione grave qualsiasi, ma provenivano soltanto dai diversi punti di vista sotto i quali una stessa questione può essere considerata. Si è contemporaneamente riconosciuto che la perfetta solidarietà e la reciproca fiducia che esistono fra gli alleati si estendono anche ai diversi ordini di concetti coi quali si può giungere ad una pace giusta e durevole, ad una pace quale desiderano i Governi democratici degli Stati Uniti e dei paesi dell'Intesa.

L'on. Orlando è profondamente commosso delle simpatie che gli sono state manifestate ed apprezza altamente la considerevole importanza delle diverse decisioni prese durante il suo soggiorno a Londra.

Inutile dire che il Governo britannico ha riconosciuto nella loro pienezza gli obblighi che derivano dalle sue convenzioni con l'Italia ed ha reso ancora una volta chiaro che la storica simpatia britannica per l'idea della completa unità del Regno d'Italia rimane intatta.

Propaganda dell'on. Nitti per il Prestito

L'*Agenzia Stefani* comunica:

MILANO, 29. — Stamane alle 9 il ministro del tesoro, on. Nitti, ha visitato le officine meccaniche « Romeo », ricevuto dal commendatore ing. Nicola Romeo, dal segretario generale, ing. Nicolai, dall'ingegnere capo Kerbaker e dal personale tecnico ed amministrativo. Il ministro ha visitato con vivo interesse le officine per la lavorazione dei proiettili, compressori, motori, perforatrici, produzione d'idrogeno e di ossigeno.

L'on. Nitti si recò quindi tra gli operai e tenne loro un discorso. Disse che, come le maestranze hanno acquistato titolo alla riconoscenza della nazione, per aver saputo portare a così alto grado la produzione bellica, così devono ora compiere un alto dovere sottoscrivendo al Prestito, che significa anche il loro interesse. Fu applauditissimo.

Il ministro è poi partito per Legnano.

GALLARATE, 29. — L'on. ministro Nitti, dopo aver visitato nella mattinata gli stabilimenti dell'ing. Romeo ed aver parlato agli operai, accolto con viva simpatia ed accompagnato fino all'uscita dagli stabilimenti dalle acclamazioni della imponente massa operaia, si è recato a Legnano ed ha parlato al Teatro comunale ad un pubblico numerosissimo.

La parola sincera del ministro in ordine alle difficoltà della grave ora della vita della nazione ha rinsaldata la ferma fiducia degli industriali di Legnano nell'avvenire della patria.

Molti industriali hanno aumentato le sottoscrizioni al prestito e hanno offerto al ministro cospicue cifre a favore dell'Opera procombattenti.

Il ministro ha dovuto pure parlare agli operai che si accalcavano nel cortile della scuola comunale ed è stato vivamente applaudito.

Accompagnato dai maggiorenti della vita industriale di Legnano e di Busto, il ministro si è recato quindi a Busto Arsizio, accogliendo l'invito della locale Federazione industriale.

A Busto ha parlato nell'aula magna delle scuole gremita di pubblico di ogni ceto.

Il discorso pronunziato dal ministro rilevò in particolar modo le necessità de la guerra e le difficoltà dell'immediato dopo guerra ed impressionò l'uditorio, che acclamò il ministro, accompagnandolo fra gli applausi sino nelle piazze.

Alle 16 l'on. Nitti ha pronunziato ancora un forte discorso sulla necessità di un largo successo del 5° prestito di guerra a Gallarate. Ha dimostrato l'interesse degli industriali e delle classi operaie ad evitare la ulteriore emissione di carta moneta e l'interesse della nazione di manifestare agli alleati che essa ha fiducia in sè stessa, nelle sue energie, nella sua volontà, nella decisione di mantenere fede agli impegni assunti verso gli alleati per uscire con dignità e con onore dalla guerra.

MILANO, 29. — Il ministro del tesoro on. Nitti è tornato iersera a Milano, reduce dal suo giro di propaganda per il prestito in Provincia ed è ripartito alla mezzanotte col treno di Venezia, salutato alla stazione dalle autorità e dalle notabilità.

Il ministro ha ripetutamente espresso il suo compiacimento per le dimostrazioni ricevute a Milano e nella provincia.

CRONACA ITALIANA

Gli onorevoli Orlando e Sonnino a Parigi. — Il presidente del Consiglio italiano, on. Orlando, e il ministro degli esteri, on. barone Sonnino, appena questi è giunto a Parigi con fort eri-

tardo, hanno avuto ieri un lungo colloquio all'Hôtel Maurice, ove alloggiano, e più tardi un altro colloquio al quale ha preso parte il generale Cadorna.

Nel pomeriggio l'on. Orlando si è lungamente trattenuto col presidente del Consiglio francese, Clémenceau, al Ministero della guerra, e alle 5 del pomeriggio, invitato dal presidente della Repubblica, Poincaré, si è recato all'Eliseo, ove si è trattenuto per mezz'ora.

Iersera l'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare, ha offerto un pranzo al presidente del Consiglio, on. Orlando, al ministro degli esteri, on. Sonnino, e ai funzionari che li accompagnano.

Stamane cominciano le riunioni del Comitato di guerra interalleato a Versailles, alle quali seguiranno riunioni a Parigi con intervento del commissario italiano per gli approvvigionamenti e consumi, on. Crespi, e di lord Milner.

Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra. — *Elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra nell'anno 1917:*

25 agosto. — Donazione del signor Giuseppe Martinelli di Rio Janeiro — Voto a S. E. il presidente del Consiglio — Revisione degli statuti degli enti pro invalidi della guerra e delle convenzioni relative alle scuole di rieducazione professionale.

22 ottobre. — Ratifica di deliberazioni d'urgenza. — Concessioni di premi di rieducazione professionale e di sussidi individuali. — Assunzione di impegni di spesa per ricambio e riparazione apparecchi di protesi, per mantenimento di invalidi in scuole di rieducazione ed in Istituti di cura, e per ricovero in Istituti. — Autorizzazione all'ufficio di segreteria per la concessione di soccorsi urgentissimi. — Designazione dei rappresentanti delle associazioni e Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra.

24 ottobre. — Designazione del rappresentante delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza.

27 ottobre. — Concessione di premi di rieducazione. — Provvedimenti vari di assistenza ad invalidi.

28 ottobre. — Provvedimenti pel ricovero di invalidi tubercolosi. — Bilancio preventivo per l'esercizio 1918 (Proposta).

5 novembre. — Assistenza degli invalidi di guerra profughi.

17 novembre. — Provvedimenti circa la nomina dell'Ufficio di presidenza e del Comitato esecutivo.

18 dicembre. — Riparazione e ricambio degli apparecchi di protesi - Limiti e condizioni. — Determinazione della indennità agli invalidi facenti parte del Consiglio e residenti fuori Roma. — Assistenza degli invalidi per malattia - Nomina di Commissione.

19 dicembre. Bilancio preventivo 1918. (Deliberazione). — Conferimento rivendite di privative agli invalidi di guerra.

20 dicembre. — Indennità ai membri del Consiglio residenti fuori di Roma. — Voto. — Richiesta di maggiori fondi pel bilancio 1918. — Accettazione della donazione cav. Nicola Pagano. — Accettazione della eredità Erminia Casnati e resistenza al giudizio intentato dagli eredi. — Assistenza agli invalidi per malattia. — Limiti e modalità. — Commissione permanente della protesi. — Rapporti delle officine di protesi e dei Comitati di rieducazione con le officine di mobilitazione industriale. — Propaganda dei fini dell'Opera Nazionale.

21 dicembre. — Servizio di tesoreria e di cassa. — Nomina dell'ufficio di presidenza e del Comitato esecutivo.

22 dicembre — Nomina del comm. Riccardo Galeazzi a membro della istituenda Commissione permanente della protesi. — Concessione di premi per rieducazione professionale e di sussidi individuali. — Assunzione di impegni di spesa: per mantenimento di invalidi in scuole di rieducazione, per ammissione in luogo di cura, per ricambio e riparazione apparecchi di protesi e per ricovero presso istituti. — Liquidazione di spese varie e concessione di gratificazioni ai quattro invalidi addetti all'ufficio.

24 dicembre — Istituzione delle rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale. — Determinazione del compenso per lavoro straordinario agli impiegati dell'ufficio di segreteria.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LE HAVRE, 28. — Informazioni dal Belgio occupato dicono che il Governo tedesco prepara una consultazione popolare col concorso del Consiglio delle Fiandre, la famosa assemblea di fiamminghi germanofili, la quale, usurpando le funzioni governative, si costituirebbe in Consiglio di ministri, proclamerebbe la decadenza del Gabinetto De Broqueville ed intavolerebbe negoziati con la Germania.

PARIGI, 28. — Il trasporto *Drome*, che aveva a bordo materiali, e il battello *Rerbihan* hanno urtato in mine, in vista di Marsiglia e sono affondati.

Quaranta persone sono scomparse.

PIETROGRADO, 28. — Il ministro di Romenia, Diamandi, è stato informato alle 2 pom. che deve lasciare Pietrogrado nel termine di dieci ore.

La Legazione romena parte a mezzanotte per Stoccolma.

La notizia che Trotzki sia partito oggi per Brest Litovsk è inesatta.

Un telegramma da Kiew annuncia che la Rada generale ucraina è stata rovesciata e sostituita dal Soviet massimalista ucraino. La caduta della Rada determina un importante mutamento nella questione delle trattative di pace.

La delegazione indipendente ucraina, che progettava la pace separata con gli austro-tedeschi, sarà sostituita da tre delegati massimalisti, i quali dovranno seguire fedelmente la tattica dei delegati del Soviet di Pietrogrado.

ZURIGO, 28. — Si ha da Berlino, 28: Un comunicato ufficiale lascia comprendere fra le righe che il grande sciopero annunciato per oggi a Berlino e dintorni mediante proclami si è almeno in parte verificato.

ZURIGO, 29. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficioso reca che fino a ieri sera non era annunziato alcun incidente a Berlino in seguito allo sciopero.

Gli operai astenutisi dal lavoro sono 90.000, per la maggior parte giovani.

Da nessun centro della Germania si ha notizia di importanti movimenti di sciopero. Nel bacino della Ruhr si lavora tranquillamente.

ZURIGO, 29. — Si ha da Berlino: Lo sciopero si estende. Ne sono colpite una quarantina di grandi fabbriche, principalmente metallurgiche. I trams circolano. Ieri furono tenuti comizi. Parlarono gli indipendenti, raccomandando di evitare dimostrazioni, per impedire repressioni.

Si sciopera anche in parecchie miniere del bacino della Ruhr, e nelle officine Krupp. Il Comitato per lo sciopero, composto dei rappresentanti dei due partiti socialisti, chiede una sollecita pace senza annessioni e senza contribuzioni, basata sul diritto di autodecisione dei popoli. Esso chiede pure il sequestro dei viveri per una equa ripartizione, la revoca dello stato d'assedio e la liberazione dei condannati ed arrestati politici, la democratizzazione di tutte le istituzioni dello Stato e il suffragio universale uguale e segreto per la Dieta prussiana.

Vi è sciopero in parecchi stabilimenti di Norimberga. Cortei con cartelli chiedenti la pace hanno percorso la città. Anche a Berlino ieri si sono visti cortei di scioperanti ed è stato diffuso un proclama della rappresentanza dei bolsceviki, che invita alla pace senza annessioni nè contribuzioni, e ricorda che la sconfitta della delegazione russa a Brest significherebbe la sconfitta delle correnti liberali tedesche.

Il *Vorwaerts* dice che gli scioperanti a Berlino erano stamane trecentomila.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.